

Statuto della Società consortile a responsabilità limitata "Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi s.c.a r.l."

Articolo 1: Denominazione

1. E' costituita la società consortile a responsabilità limitata per la ricerca e l'innovazione tecnologica, denominata "Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi s.c.a r.l." (di seguito denominata "Società")

Articolo 2: Sede Sociale

1. La società ha sede legale in Catania.
2. Ai soli fini della pubblicità presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, si dichiara che l'attuale indirizzo della sede sociale è fissato in Zona Industriale VIII Strada n. 5 c/o CNR.
3. Compete ai soci la decisione di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, o di trasferire la sede in Comune diverso da quello sopra indicato.
4. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire poli di ricerca, uffici, filiali o unità locali sia in Italia che all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Possono costituirsi come sedi operative della società le sedi dei singoli soci.

Articolo 3: Durata della Società

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente dall'Assemblea con il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.

Articolo 4: Scopo e oggetto sociale

1. La Società si propone, senza scopo di lucro, di promuovere attività di ricerca e sviluppo e alta formazione nel settore dei Micro e Nano sistemi, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare, nella Regione Sicilia, nei medesimi settori e con le stesse finalità, un distretto tecnologico.
2. In particolare, la società si propone di:
 - Promuovere, presentare e gestire progetti di ricerca volti alla crescita della competitività dell'industria siciliana, promuovendo al contempo lo sviluppo dei soci consorziati nonché la nascita e il consolidamento, sul territorio della Regione Sicilia, di imprese innovative, anche attraverso il trasferimento di conoscenze tecnologiche;
 - Partecipare anche in collaborazione con soggetti terzi a programmi di ricerca e sviluppo.
 - Realizzare interazioni e sinergie tra soggetti che svolgono attività di ricerca e le loro possibili applicazioni, rafforzando, in particolare, il collegamento tra le Università e i Centri di ricerca operanti in Sicilia, da un lato, e il sistema imprenditoriale regionale, dall'altro;

- Sviluppare e mantenere i contatti con altri consorzi, imprese, associazioni ed Enti nazionali ed internazionali per la creazione di partenariati di tipo scientifico, tecnico e commerciale e per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti comuni;
 - Formare personale di ricerca altamente qualificato, anche attraverso la progettazione o realizzazione di prodotti, servizi e programmi di alta formazione, organizzare seminari, convegni ed altri eventi di creazione e divulgazione delle conoscenze, favorire il rientro di ricercatori oggi all'estero nonché valorizzare e mettere in rete il patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppato dai soci, fornendo ai ricercatori un efficace contesto operativo;
 - Coordinare iniziative e attività di ricerca e sviluppo industriale e di promozione della cultura tecnologica;
 - Fungere da centro di raccolta e diffusione di informazioni e proposte tecniche, nell'interesse dei soci e dei potenziali utilizzatori, di prodotti e servizi;
 - Promuovere l'immagine dei soci in ambito nazionale ed internazionale;
3. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del personale e delle strutture di ricerca proprie o messe a disposizione dai soci, sempre che l'offerta sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e risorse (know-how, tecnologie, laboratori, strutture e attrezzature di ricerca, ecc...) messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.
4. La Società potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle in precedenza elencate, ivi inclusa la realizzazione di infrastrutture di ricerca e di servizio, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di nature mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 5: Soci

1. Possono essere ammessi alla Società consortile:
- Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Provincie, Città metropolitane e Comuni;
 - Enti pubblici Economici;
 - Enti pubblici di ricerca;
 - Enti e consorzi pubblico/privati di ricerca no profit;
 - Università;
 - Fondazioni riconosciute e Associazioni di categoria;
 - Fondazioni Bancarie;
 - Istituti di Credito;
 - Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca;
 - Imprese e consorzi di imprese, escluse le società di persone e le ditte individuali, che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società.
2. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dal Consiglio di Amministrazione ai fini sia dell'accertamento

dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente sia delle necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e di idoneità tecnico-scientifica.

3. I Soci vengono classificati nelle seguenti categorie:
 - a. Imprese: soggetti previsti dall'articolo 60, comma 3 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 così come coordinato con la legge di conversione del 7/8/2012 n. 134 (di seguito per brevità "Imprese");
 - b. Università: soggetti previsti dall'articolo 60, comma 3 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 così come coordinato con la legge di conversione del 7/8/2012 n. 134 (di seguito "Università");
 - c. Enti Pubblici di Ricerca: soggetti previsti dall'articolo 60, comma 3 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 così come coordinato con la legge di conversione del 7/8/2012 n. 134 (di seguito per brevità "Enti pubblici di ricerca");
 - d. Organismi di ricerca: soggetti previsti dall'art. 60, comma 3 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 così come coordinato con la legge di conversione del 7/8/2012 n. 134 (di seguito per brevità "Organismi di ricerca");
 - e. Consorzi ed enti di ricerca: Consorzi ed enti di ricerca diversi da quelli di cui al punto sub c) (di seguito per brevità "Consorzi ed enti di ricerca");
 - f. Altri soci: soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti punti sub a), b), c), d) ed e) (di seguito per brevità "Altro").
4. I criteri di classificazione dei soci all'interno delle categorie di cui al precedente comma, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 così come coordinato con la legge di conversione del 7/8/2012 n. 134 con apposito atto regolamentare con il voto favorevole di almeno tre consiglieri, nel caso in cui il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia pari a cinque, o di almeno cinque consiglieri, nel caso in cui il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia pari a sette.
5. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata col mero gradimento dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti del capitale sociale.
6. Nell'ipotesi in cui l'ingresso del nuovo socio avvenga a seguito di sua espressa richiesta, l'Assemblea delibererà, con le maggioranze indicate al precedente comma, un aumento del capitale sociale, con contestuale esclusione del diritto di opzione per i soci esistenti. Tale aumento di capitale dovrà essere integralmente liberato dal nuovo socio, unitamente all'eventuale sovrapprezzo, preventivamente determinato dall'Organo Amministrativo, contestualmente alla sua sottoscrizione.
7. In caso di alienazione a terzi di quote sociali, fermo restando il disposto del successivo articolo 10, si attuerà la seguente procedura:
 - il socio alienante dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione comunicazione corredata di tutti i dati riguardanti l'acquirente idonei a consentire il riscontro dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo, il prezzo e le condizioni di cessione, nonché la dichiarazione della parte acquirente di accettazione dello Statuto sociale e di tutti gli eventuali regolamenti interni;
 - entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà accertare l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e sottoporre l'accettazione del nuovo socio all'approvazione dell'Assemblea dei soci che delibererà con voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale;
 - nel caso in cui l'assemblea dei soci accerti l'esistenza dei requisiti e giudichi l'attività compiuta dal nuovo candidato rispondente alle finalità sociali, esprimerà un giudizio favorevole, in caso contrario, l'Assemblea dei soci si esprimerà negativamente motivandone la mancata accettazione.

Articolo 6: Partecipazione alla Società di Regione, Università, Enti pubblici di ricerca e Fondazioni bancarie

1. Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso la Regione, le Università, gli Enti pubblici di ricerca e le fondazioni bancarie potranno essere gravati da patti che obblighino gli stessi a effettuare versamenti di contributi in denaro (art. 7) in misura superiore ai limiti stabiliti da apposito regolamento interno e a patto che anche gli altri Soci siano chiamati a contribuire.
2. È fatto salvo in ogni caso l'obbligo di contribuire alle spese di propria competenza per la realizzazione di specifici progetti di ricerca finanziati da Enti pubblici e/o privati.

Articolo 7: Contributo dei soci

1. I soci sono obbligati, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, ad adempiere al versamento di un contributo annuo commisurato alle spese di funzionamento, come determinate dal budget annuale di cui al successivo art. 26.
2. L'entità del versamento dovuto dai soggetti di cui al precedente art. 6, nonché la durata dell'obbligo del relativo adempimento, è disciplinata da apposito regolamento interno.
3. L'entità del versamento dovuto dai soggetti (di seguito per brevità "Imprese") di cui all'articolo 60, comma 3 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 così come coordinato con la legge di conversione del 7/8/2012 n. 134 è determinata in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale e calcolata sull'ammontare delle spese di cui al comma 1 dedotta la somma dei versamenti di cui al precedente comma 2.

Articolo 8: Domicilio dei Soci

1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci a tal fine eletto.

Articolo 9: Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 628.978,33 (seicentoventottomila novecentosettantotto virgola trentatre), costituito in quote ai sensi dell'Articolo 2468 del Codice Civile.
2. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del D.M. 593/2000 e all'art. 6, comma 2, del Decreto 10 ottobre 2003 "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul F.A.R.", la partecipazione di Università ed Enti Pubblici di ricerca, ivi compresi Enea ed Asi (art. 5, comma 3, D.M. 593/2000), dovrà essere almeno pari al 50% dell'intero capitale sociale, contestualmente ad una partecipazione delle "Imprese" (art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.M. 593/2000) superiore al 30%.
3. Possono essere effettuati conferimenti anche in natura, secondo quanto previsto dagli artt. 2464 e 2465 c.c. in conformità a quanto di seguito specificato:
 - a. il Consiglio di amministrazione si esprime in merito all'utilità intrinseca del conferimento e alla natura strumentale dello stesso ai fini del perseguimento dello scopo sociale, mediante relazione motivata adottata a maggioranza di cinque membri su sette;
 - b. per la valutazione dei conferimenti in natura diversi dai crediti, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi del parere del Consiglio Scientifico, ove esistente. Il Consiglio Scientifico si pronuncia entro 30gg dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione, formulando un proprio parere tecnico-scientifico motivato;
 - c. quando sia stato interpellato il parere del Consiglio Scientifico, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare una determinazione contraria allo stesso con il consenso unanime dei suoi membri, motivandone i presupposti nella relazione presentata all'Assemblea.
4. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le

modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale sociale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute, salvo il caso di cui al precedente art. 5, comma 6.

5. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, potranno essere offerte a terzi nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 5 e 10 del presente Statuto.

Articolo 10: Alienazione delle quote e prelazione

1. I soci possono alienare le proprie quote per atto tra vivi e nei limiti che seguono.
2. Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà offrirla in prelazione agli altri soci iscritti nel relativo libro secondo la seguente procedura:
 - il socio alienante dovrà comunicare la proposta di vendita della propria quota o di parte di essa, completa di tutti i suoi elementi, al Consiglio di Amministrazione a mezzo di una lettera raccomandata a/r, o di un telegramma; quest'ultimo entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, provvederà ad informare gli altri soci mediante una lettera raccomandata a/r, o di un telegramma da inviare all'indirizzo risultante dal libro dei soci;
 - i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r, o del telegramma suddetti, al Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite lettera raccomandata a/r, o telegramma; la mancata comunicazione entro il suddetto termine equivarrà a rinuncia;
 - la prelazione dovrà riguardare, pena la decadenza del diritto, l'intera partecipazione posta in vendita;
 - i soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare il loro diritto di prelazione potranno acquistare la quota offerta in vendita alle condizioni e con le modalità indicate nella proposta di vendita formulata dal socio cedente. Nel caso in cui più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, potranno acquistare la quota offerta in vendita in proporzione alla quota di capitale sociale dagli stessi posseduta;
 - in caso di mancato esercizio della prelazione alle condizioni e con le modalità specificate nel presente statuto, il socio cedente potrà vendere a terzi la sua quota o parte di essa alle stesse identiche o più onerose condizioni portate a conoscenza degli altri soci con le modalità indicate in precedenza. Il successivo acquisto da parte del terzo sarà comunque preventivamente sottoposto al gradimento di cui al superiore art. 5, secondo le modalità in esso specificate e dovrà essere perfezionato entro il termine tassativo di 90 giorni, decorsi i quali la procedura di prelazione dovrà essere ripetuta;
 - le disposizioni del presente articolo sono suscettibili di deroghe e restrizioni conformemente a quanto previsto in apposito regolamento interno.
3. Il prezzo al quale si offrirà in vendita la quota è stabilito in misura pari al valore della corrispondente quota di patrimonio netto, come desumibile dall'ultimo bilancio d'esercizio regolarmente approvato e/o da situazione patrimoniale appositamente redatta, previa approvazione del collegio sindacale.

Articolo 11: Obblighi dei soci

1. I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale e rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. I soci possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo della società di cui all'art. 4 del presente statuto, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà stabiliti dalle leggi in materia.

Articolo 12: Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione, in caso di persona giuridica.

Articolo 13: Recesso

1. E' consentito il diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2473 c.c. e in tutti gli altri casi previsti dalla legge. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pec o telegramma, che dovrà essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.
2. Inoltre i Soci possono esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, liberamente, mediante comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento, con efficacia decorsi 180 giorni dalla data di ricevuta della comunicazione di recesso ("Data di Efficacia"). E' fatto salvo comunque l'impegno del Socio recedente ad assolvere le obbligazioni il cui adempimento è necessario al fine di non pregiudicare l'esito delle attività progettuali e di ricerca in corso alla Data di Efficacia ed altresì l'obbligo al versamento del contributo annuo per le spese di funzionamento per l'anno solare in corso alla Data di Efficacia.

Articolo 14: Esclusione

1. Comporteranno di diritto l'esclusione del socio: la messa in liquidazione, l'apertura di procedura di fallimento, di concordato anche extragiudiziale riferiti al socio, con decorrenza dal giorno in cui si verifica la causa di esclusione.
2. L'esclusione di un socio deve risultare da decisione assunta con delibera assembleare, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
3. Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà deliberare, con la maggioranza dei tre quarti del capitale sociale, l'esclusione del socio che:
 - a) non adempia al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'art. 2466 c.c.;
 - b) non adempia nei termini previsti dal presente Statuto e dai regolamenti interni, al pagamento del contributo annuo dovuto per le spese di funzionamento (art. 7).
 - c) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente statuto e dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;
 - d) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della società;
4. In riferimento alla lettera a) del presente articolo, il socio moroso sarà diffidato dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata a/r, o telegramma ad eseguire il conferimento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2466 c.c.

5. Le deliberazioni in merito all'esclusione, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai soci interessati tramite raccomandata a/r. Qualora, in merito ai provvedimenti suesposti, insorgessero controversie tra il socio e la società, saranno regolate ai sensi del successivo articolo 39.
6. Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate.
7. E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente.

Articolo 15: Conseguenze del recesso o dell'esclusione di soci

1. In tutti i casi di recesso o di esclusione del socio, il valore patrimoniale della quota del socio receduto o escluso, sarà determinato alla data di efficacia, rispettivamente, del recesso o dell'esclusione, ai sensi dell'art. 2473 c.c.

Articolo 16: Organi della Società

1. Gli organi della Società sono:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente della Società;
 - d. l'Amministratore Delegato;
 - e. il Collegio Sindacale.
 - f. il Consiglio Scientifico;

Articolo 17: Decisioni dei Soci

1. Le decisioni dei soci sono assunte esclusivamente con il metodo assembleare.
2. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano. Essa è chiamata a decidere sulla approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali e sul relativo eventuale compenso compatibilmente ai vincoli di bilancio della Società, sulle modifiche dell'atto costitutivo nonché su tutto quanto altro viene deferito alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
3. L'Assemblea elegge il consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabilite dal successivo art. 22 e in apposito regolamento interno, deliberando con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale in prima convocazione e successivamente a maggioranza del capitale intervenuto qualunque esso sia. Resta peraltro salva la possibilità di procedere alla nomina per unanime acclamazione.
4. L'Assemblea dei soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 18: Modalità di Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi con lettera raccomandata a/r, pec o telegramma, messaggio telefax con ricevuta di ricezione o di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

3. Le Assemblee dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
4. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono, comunque, essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di videoconferenza o modalità analoghe, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 19: Intervento dei soci e rappresentanza in Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea i soci iscritti nel libro soci.
2. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.
3. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'individuazione di eventuali facoltà e limiti della delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento dell'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.
5. Ciascun socio non può intervenire in Assemblea in rappresentanza di più di tre soci.

Articolo 20: Presidenza dell'Assemblea

1. La Presidenza dell'Assemblea dei soci compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento al Consigliere più anziano presente o, nel caso in cui questi non possa o non voglia, alla persona designata dagli intervenuti.
2. L'Assemblea dei soci nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
4. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 21: Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione

1. L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze richieste dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.
3. La nomina delle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.

Articolo 22: Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque o sette membri, ivi compreso il Presidente, con le modalità di cui al presente articolo.
 2. L'Assemblea dei soci elegge i membri del Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto e in apposito regolamento interno. In particolare, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri, l'Assemblea nomina:
 - a) tre consiglieri tra i candidati designati dai soci "Imprese", di cui all'articolo 60, comma 3 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 così come coordinato con la legge di conversione del 7/8/2012 n. 134;
 - b) un consigliere tra i candidati designati dai soci "Università", di cui all'articolo 60, comma 3 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 così come coordinato con la legge di conversione del 7/8/2012 n. 134
 - c) un consigliere tra i candidati designati dai soci "Enti pubblici di ricerca", di cui all'articolo 60, comma 3 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 così come coordinato con la legge di conversione del 7/8/2012 n. 134.
- Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da sette membri, l'Assemblea nomina:
- a) quattro consiglieri tra i candidati designati dai soci "Imprese", di cui all'articolo 60, comma 3 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 così come coordinato con la legge di conversione del 7/8/2012 n. 134;
 - b) due consiglieri tra i candidati designati dai soci "Università", di cui all'articolo 60, comma 3 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 così come coordinato con la legge di conversione del 7/8/2012 n. 134;
 - c) un consigliere tra i candidati designati dai soci "Enti pubblici di ricerca", di cui all'articolo 60, comma 3 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 così come coordinato con la legge di conversione del 7/8/2012 n. 134;
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, nominare al suo interno un Amministratore delegato, secondo quanto previsto al successivo art. 26, stabilendo di volta in volta i limiti e l'ampiezza delle deleghe da conferire.
 4. I Consiglieri sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente statuto e in apposito regolamento interno. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 2449 c.c. e salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
 5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scegliendolo anche tra persone esterne al Consiglio.

Articolo 23: Durata del Consiglio di Amministrazione

1. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza della carica coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio del mandato.
2. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.
3. Il venir meno (per dimissioni o altra causa) della maggioranza dei membri del Consiglio determina la decadenza dell'intero consiglio di Amministrazione.

Articolo 24: Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione

1. Il Presidente convoca il consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria ogni quattro mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando

ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci. Di regola, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano presente o nel caso non possa o non voglia, dalla persona designata dagli intervenuti.

3. Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle quarantotto ore a mezzo di messaggio telefax con ricevuta di ricezione o di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. I motivi d'urgenza sono sottoposti alla ratifica del Consiglio.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario.
6. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.

Articolo 25: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
2. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 26: Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività ed aggiorna il programma pluriennale.
3. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, a mero titolo esemplificativo:
 - nomina tra i propri membri un amministratore delegato, scegliendolo tra i consiglieri eletti nelle liste presentate dalle "Imprese", di cui all'articolo 60, comma 3 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 così come coordinato con la legge di conversione del 7/8/2012 n. 134, stabilendone i poteri e i limiti della delega;
 - elegge tra i propri membri il Presidente, scegliendolo tra i consiglieri eletti nelle liste presentate dalle "Università" e dagli "Enti Pubblici di ricerca, di cui all'articolo 60, comma 3 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 così come coordinato con la legge di conversione del 7/8/2012 n. 134;
 - predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il budget;
 - predispone nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
 - avvia la procedura di esclusione nei confronti del socio che non adempie al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'art. 2466 c.c.;

- avvia la procedura di esclusione nei confronti del socio che non adempie all'obbligo del versamento dei contributi di cui all'art. 7 del presente Statuto, quando in sede di approvazione del budget, il socio abbia espresso voto contrario alla deliberazione della spesa, ovvero, in tutti gli altri casi, quando sia decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla comunicazione del CdA inviata, successivamente all'adozione della richiamata deliberazione, con ogni mezzo idoneo a raggiungere il socio (posta elettronica con conferma di conferma di recapito del messaggio, fax con ricevuta di ricezione, raccomandata con ricevuta di ritorno, pec);
- definisce e approva con il voto favorevole di almeno tre consiglieri, nel caso in cui il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia pari a cinque, o di almeno cinque consiglieri, nel caso in cui il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia pari a sette, le linee guida di sviluppo dell'attività della Società, i budget e i piani di investimento annuale;
- attribuisce, ridefinisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato;
- seleziona i progetti da finanziare con risorse della Società inerenti i Micro e Nano Sistemi approvando o riformulando il piano di riparto dei collegati fabbisogni finanziari tra i soci coinvolti e la Società;
- seleziona i progetti da sottoporre al finanziamento da parte di enti finanziatori (Regione, MUR, EU);
- istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
- gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote delle Società;
- prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- propone, all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- delibera sulle liti attive e passive;
- delibera con il voto favorevole di almeno tre consiglieri, nel caso in cui il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia pari a cinque, o di almeno cinque consiglieri, nel caso in cui il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia pari a sette, sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società eccede i limiti delle eventuali deleghe e nei casi di nomina di consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
- può nominare procuratori conferendo agli stessi i poteri per compiere determinati atti, anche di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza sociale per l'esecuzione di tali mandati, attribuendo loro - se del caso - la facoltà di farsi sostituire da altri procuratori.

Articolo 27: Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo elegge scegliendolo tra i consiglieri eletti nelle liste presentate dai soci "Università" ed "Enti Pubblici di ricerca" di cui all'articolo 60, comma 3 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 così come coordinato con la legge di conversione del 7/8/2012 n. 134.
2. Il Presidente resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.
4. Il presidente, inoltre:
 - convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione che egli convocherà senza indugio;
 - provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
 - vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;

- coordina, in nome e per conto del Consiglio di amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.

Articolo 28: Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente del Consiglio di amministrazione e da sette esperti di provata competenza scientifica nominati dall'Assemblea dei soci, di cui almeno tre senza alcun legame di dipendenza dai soci. I membri del Consiglio di amministrazione sono ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio Scientifico senza diritto di intervento.
2. Il Consiglio Scientifico rimane in carica 3 esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. La scadenza della carica coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.
3. Il Consiglio Scientifico ha compiti propositivi e consultivi. Esso costituisce l'organo di competenza scientifica della Società, elabora piani di attività e formula al Consiglio di Amministrazione proposte di ricerca per lo sviluppo delle attività della Società.
4. Il Consiglio Scientifico, su richiesta del Cda, esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità della Società e, previa approvazione del Cda, può avvalersi del parere consultivo di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici della Società.
5. Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del Presidente, secondo le modalità già definite per il Consiglio di Amministrazione e adotta le proprie determinazioni a maggioranza di 5 componenti su sette. Le risultanze di ogni riunione saranno verbalizzate da un Segretario nominato di volta in volta tra i presenti e saranno sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.

Articolo 29: Amministratore Delegato

1. All'Amministratore Delegato, nominato ai sensi del precedente art. 26, spettano tutti i poteri inseriti nella delibera di delega. Ad esso spetta la rappresentanza della Società, in via disgiunta dal Presidente, in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nei limiti della delega.

Articolo 30: Compensi agli Amministratori e ai membri del Consiglio Scientifico

1. Ai membri del consiglio di Amministrazione e ai membri del Consiglio Scientifico spetta il rimborso per le spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. Compatibilmente ai vincoli di bilancio, l'Assemblea dei soci può assegnare un gettone di presenza ai consiglieri e ai membri del Comitato Scientifico, in base alle modalità specificate al successivo comma 3°.
3. L'Amministratore Delegato, oltre al rimborso spese, ha diritto ad un compenso annuo da determinarsi su deliberazione dell'Assemblea dei Soci che delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale in prima convocazione e successivamente a maggioranza del capitale intervenuto qualunque esso sia.

Articolo 31: Il Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale viene nominato ai sensi dell'art. 2477 del codice civile ed esercita il controllo contabile. Esso sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti di legge.
2. I Sindaci, effettivi e supplenti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Articolo 32: Risorse umane e strutturali

1. La Società potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei soci consorziati, nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti interni, previa convenzione che ne disciplinerà le relative condizioni.

Articolo 33: Bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione della Società.
2. Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa correlata della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. Quest'ultima approvazione deve intervenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, al massimo, entro il maggior termine di 180 giorni, quando particolari esigenze lo richiedano a seguito di delibera del consiglio di Amministrazione da adottarsi entro i summenzionati 120 giorni.

Articolo 34: Utili di esercizio

1. La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.
2. Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:
 - almeno il 5% è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
 - almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;
 - il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 35: Finanziamento dei soci

1. I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore.
2. I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salva diversa disposizione per iscritto.
3. I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

Articolo 36: Scioglimento e Liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea dei soci, con il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale, nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
2. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote (al valore nominale), verranno devoluti ad Università o Fondazioni universitarie ed Enti Pubblici di ricerca operanti in campi inerenti allo scopo della società, con delibera dell'Assemblea assunta con voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale sociale.

Articolo 37: Responsabilità verso i terzi

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

Articolo 38: Modifiche Statutarie

1. Le modifiche dell'atto costitutivo devono essere predisposte dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
2. La relativa decisione dei soci dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale sociale.

Articolo 39: Foro competente

1. Ogni controversia nascente o relativa al presente Atto ed ai propri Allegati, nonché alla loro interpretazione, esecuzione o cessazione sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede legale la Società.

Articolo 40: Rinvio

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia e ai regolamenti interni.